

Delibera n° 1912

Estratto del processo verbale della seduta del
7 novembre 2019

oggetto:

DPREG 3/2013, ART 23, COMMA 4 - MODIFICA ALLA DECORRENZA DEL PERIODO DI DIVIETO DI SPANDIMENTO DEI LETAMI E MATERIALI ASSIMILATI, DEI LIQUAMI E ASSIMILATI, DELLE ACQUE REFLUE, DEI CONCIMI AZOTATI E DEGLI AMMENDANTI ORGANICI NELLE ZONE VULNERABILI DA NITRATI.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	assente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Tiziana GIBELLI	Assessore	presente
Graziano PIZZIMENTI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	assente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianfranco ROSSI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

VISTA la direttiva 12 dicembre 1991, n. 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (direttiva nitrati);

RICHIAMATO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) che, all'articolo 112, demanda alle regioni la disciplina dell'attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue;

VISTO il decreto 25 febbraio 2016 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato);

CONSIDERATO che l'articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca) prevede che i programmi d'azione obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola, previsti dall'articolo 92 del decreto legislativo n. 152/2006, siano definiti con regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta presentata di concerto dall'Assessore regionale competente in materia di risorse agricole e dall'Assessore regionale competente in materia di ambiente;

VISTA la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo) e, in particolare, l'articolo 20 che prevede l'adozione di apposito regolamento per la disciplina delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue da emanarsi con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale;

RICHIAMATO il decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2013, n. 3 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006);

VISTA la legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale) e, in particolare, l'articolo 12 che modifica l'articolo 6, comma 18 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, assegnando all'OS.ME.R. la competenza di svolgere il servizio agrometeo per fornire informazioni in tempo utile agli operatori di settore in ordine alle condizioni meteorologiche favorevoli o sfavorevoli ai fini dell'applicazione della disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati;

CONSIDERATO che l'articolo 23, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto del Presidente della Regione 3/2013 (di seguito regolamento regionale) stabilisce il divieto dal 1 novembre al 29 gennaio di spandimento nelle zone vulnerabili da nitrati dei letami ad esclusione delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65 per cento, dei concimi azotati e ammendanti organici e dei liquami e delle acque reflue in terreni destinati a prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e legnose agrarie con inerbimento permanente;

ATTESO che l'articolo 23, comma 2, lettere a) e b) del regolamento regionale stabilisce dal 1 novembre al 28 febbraio il divieto di spandimento nelle zone vulnerabili da nitrati, dei liquami e delle acque reflue in terreni non destinati a prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e legnose agrarie con inerbimento permanente e delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65 per cento;

VISTO l'articolo 23, comma 5, del regolamento regionale che esclude dai divieti di cui al comma 1 e 2 del medesimo articolo le colture in serra, le colture vivaistiche protette anche da tunnel e le colture primaticce, per le quali è possibile impiegare fino a 50 kg/ha di azoto;

PRESO ATTO della nota di un'Organizzazione sindacale di categoria pervenuta in data 29 ottobre 2019, nella quale si segnala come molte imprese agrozootecniche non abbiano potuto procedere durante ottobre alle distribuzioni di letami e liquami, in relazione a un ritardo generalizzato nella chiusura del ciclo colturale e nelle raccolte di alcune colture primaverili-estive (soia in particolare) e al posticipo nella preparazione e nelle semine dei cereali autunno-vernini anche a motivo del protrarsi di elevate temperature e correlato maggior rischio di attacchi del virus del nanismo giallo dell'orzo;

CONSIDERATO che l'articolo 23, comma 4, del regolamento regionale prevede che la Giunta regionale possa definire decorrenze di divieto diverse da quelle previste ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, in relazione alle specifiche condizioni pedoclimatiche locali, fermi restando rispettivamente i novanta o i centoventi giorni complessivi, e possa prevedere, altresì, la sospensione del divieto, fatto salvo, comunque, il divieto di spandimento dei liquami e dei materiali assimilati nei terreni non destinati a prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e legnose agrarie con inerbimento permanente nelle zone vulnerabili da nitrati nel periodo dal 1 novembre al 29 gennaio;

RICHIAMATO l'articolo 4, comma 1, lettera f), del regolamento regionale che prevede il divieto di spandimento dei letami su terreni saturi d'acqua in zone ordinarie e l'articolo 18, comma 1, lettere g) e j) del medesimo regolamento, che prevede nelle zone vulnerabili da nitrati il divieto di spandimento dei letami, dei concimi azotati e degli ammendanti organici su terreni saturi d'acqua e nei giorni di pioggia e nel giorno successivo ad eventi piovosi significativi (maggiori di 10 mm) al fine di evitare il percolamento in falda ed il compattamento del terreno;

RICHIAMATO l'articolo 5, comma 1 del regolamento regionale che prevede il divieto di spandimento dei liquami su terreni saturi d'acqua in zone ordinarie e l'articolo 19, comma 1, lettere f) e n) del regolamento, che prevede nelle zone vulnerabili da nitrati il divieto di spandimento dei liquami su terreni saturi d'acqua e nei giorni di pioggia e nel giorno successivo ad eventi piovosi significativi (maggiori di 10 mm) al fine di evitare il percolamento in falda ed il compattamento del terreno;

CONSIDERATO il peculiare andamento meteorologico dell'annata, caratterizzato da elevata frequenza di piogge nei mesi di aprile e maggio, determinanti un ritardo delle semine della soia e anche del mais, ove non seminato entro aprile, cui ha fatto seguito una tardiva chiusura dei cicli di vegetazione, in particolare in alcune aree, che non permetteva di procedere entro ottobre allo spandimento in campo dei reflui di allevamento e dei materiali ad essi equiparati;

CONSIDERATO che, parallelamente, un ritardo nelle distribuzioni pre-aratura veniva indotto anche dalla programmazione delle semine dell'orzo più ritardata dell'usuale, onde ovviare alla possibilità di infezioni del virus del nanismo giallo dell'orzo protrattasi, in funzione delle temperature sostenute e nonostante le precipitazioni degli ultimi giorni, tra ottobre e la fase attuale;

RITENUTO, data l'esigenza di dar soluzione alle problematiche agronomiche surriferite e la valenza predittiva attribuita al Servizio agrometeo di cui all'art.12 della L.R. 6/2019, che, anche ai fini di preparare i terreni a semine autunnali posticipate, tale nuovo strumento possa rappresentare un conveniente ausilio per l'individuazione di periodi con condizioni pedoclimatiche idonee all'attività di spandimento e contemporaneamente atte a render minime le possibilità di percolamento in falda dei nitrati, in particolare in suoli con residui colturali ed in terreni destinati a prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e legnose agrarie con inerbimento permanente;

RITENUTO necessario pertanto stabilire, ai sensi dell'art.23 co.4 del regolamento regionale, una diversa decorrenza del periodo di divieto delle distribuzioni dei fertilizzanti azotati di cui

all'art.23, c.1 del regolamento, disponendo un periodo continuativo di divieto tra il 1 dicembre e il 31 gennaio e, in via di prima applicazione del Servizio agrometeo di cui all'art.12 della L.R. 6/2019, l'individuazione di periodi di novembre 2019 e febbraio 2020 nei quali, mediante bollettini emessi in relazione alle specifiche condizioni pedoclimatiche locali e fatti salvi i divieti di spandimento sui terreni saturi d'acqua, nonché nei giorni di pioggia e nel giorno successivo ad eventi piovosi significativi e tutti gli altri divieti previsti agli articoli 10, 18, 19 e 22 del regolamento, sono vietate o permesse le applicazioni:

- a) dei letami e assimilati, ad esclusione delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%;
- b) dei concimi azotati e ammendanti organici;
- c) dei liquami e materiali assimilati e delle acque reflue in terreni destinati a prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e legnose agrarie con inerbimento permanente;

RITENUTO altresì necessario stabilire, ai sensi del medesimo art.23 co.4 del regolamento regionale, una diversa decorrenza del periodo di divieto anche per le distribuzioni dei fertilizzanti azotati di cui all'art.23, c.2 del regolamento, definendone l'interruzione nei medesimi giorni utili per le distribuzioni di cui all'art.23, c.1 individuati con i bollettini del Servizio agrometeo a novembre 2019 e nei quali, fermo il divieto di spandimento dei liquami e materiali assimilati tra il 1° novembre ed il 29 gennaio nei terreni non destinati a prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e legnose agrarie con inerbimento permanente e fatti salvi i divieti di spandimento sui terreni saturi d'acqua, nonché nei giorni di pioggia e nel giorno successivo ad eventi piovosi significativi e tutti gli altri divieti previsti agli articoli 10, 18 e 22 del regolamento, sono permesse le applicazioni:

- a) delle acque reflue in terreni destinati a colture diverse da quelle di cui al comma 1, lettera c) dell'art.23 del regolamento;
- b) delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna,

LA GIUNTA REGIONALE, all'unanimità

DELIBERA

1. Di definire nelle zone vulnerabili da nitrati una diversa decorrenza del periodo di novanta giorni di divieto delle distribuzioni di fertilizzanti azotati di cui all'art.23, c.1 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 3/2013, ai sensi dell'articolo 23, comma 4 del regolamento medesimo e per i motivi citati in premessa, individuando sessantadue giorni di divieto continuativo tra il 1 dicembre e il 31 gennaio e, in via di prima applicazione del Servizio agrometeo di cui all'art.12 della L.R. 6/2019, ulteriori periodi non continuativi di divieto per un totale di ventotto giorni durante novembre 2019 e febbraio 2020, mediante bollettini OS.ME.R. periodici emanati sul sito istituzionale della Regione a far data dal giorno 14 del mese corrente e indicanti, in relazione alle specifiche condizioni pedoclimatiche locali e nel rispetto di tutti gli altri divieti di cui agli articoli 10, 18, 19 e 22 del regolamento regionale, divieto assoluto o permesso di applicazione:

- a) dei letami e assimilati, ad esclusione delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%;
- b) dei concimi azotati e ammendanti organici;
- c) dei liquami e materiali assimilati e delle acque reflue in terreni destinati a prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e legnose agrarie con inerbimento permanente;

2. Di definire, inoltre, nelle zone vulnerabili da nitrati una diversa decorrenza del periodo di centoventi giorni di divieto delle distribuzioni di fertilizzanti azotati di cui all'art.23, c.2 del regolamento regionale, ai sensi dell'articolo 23, c.4 del regolamento e per i motivi citati in premessa, definendo l'interruzione del divieto per i medesimi giorni utili per le distribuzioni di cui all'art.23, c.1 individuati con i bollettini del Servizio agrometeo emessi durante novembre 2019 e nei quali, fermo il divieto di spandimento dei liquami e materiali assimilati tra il 1° novembre ed il 29 gennaio nei terreni non destinati a prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e legnose agrarie con inerbimento permanente e fatti salvi i divieti di spandimento sui terreni saturi d'acqua, nonché nei giorni di pioggia e nel giorno successivo ad eventi piovosi significativi e tutti gli altri divieti previsti agli articoli 10, 18 e 22 del regolamento, sono permesse le applicazioni:

- a) delle acque reflue in terreni destinati a colture diverse da quelle di cui al comma 1, lettera c) dell'art.23 del regolamento;
- b) delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%;

3. Ai sensi dell'art. 23 comma 4 del regolamento, il numero complessivo di giorni di divieto resta invariato; pertanto, per le applicazioni di fertilizzanti azotati nei casi di cui alle lettere a) e b) del precedente punto 2 andrà previsto, onde recuperare i giorni d'interruzione del divieto di cui al co. 2 dell'art. 23 del regolamento concessi mediante bollettini del Servizio agrometeo emessi tra il 14 e il 28 novembre 2019, un pari numero di giorni aggiuntivi di divieto da assegnare dopo il 28 febbraio 2020;

4. Sono fatti salvi i divieti di spandimento dei letami previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere g) e j) del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 3/2013;

5. Sono fatti salvi i divieti di spandimento dei liquami previsti dall'articolo 19, comma 1, lettere f) e n) del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 3/2013;

6. Sono fatti salvi i divieti di spandimento delle acque reflue previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera c) e dall'articolo 22, comma 1 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 3/2013;

7. Di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE